

Ecotassa-Fondo e aiuti di Stato: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità del sistema italiano con gli artt. 30, 107 e 108 TFUE

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV *quater* 3 agosto 2026, n. 14007 ord. - C. S. C. F. e R., A. E. S.p.A., A. S.r.l.U., A. S.r.l., A. S.p.A., A. S.p.A., B. T. S.r.l., C. A. S.p.A., D. S.p.A., F.S.r.l., G.S.r.l., G.A. S.r.l., M. T. S.r.l., P.S.p.A., P.S.p.A., S.C. S.r.l., S.S.r.l., S.N.A.C.I. S.r.l., T.C. S.r.l. (avv.ti Toniatti, Versaci, Giglioli) c. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed a. (Avv. gen. Stato).

Imposte e tasse - Ecotassa-Fondo - Aiuti di Stato - Compatibilità del sistema c.d. "Ecotassa-Fondo" con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato - Esenzione dagli aiuti di Stato - Aiuti *de minimis* - Settore della produzione biologica - Nuovo aiuto di Stato - Fondo per lo sviluppo della produzione biologica - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(Omissis)

1. FATTO:

1.1 - Le parti ricorrenti e la questione controversa.

1.1.1 - Il C.S.C.F. e R. è un consorzio volontario con attività esterna che riunisce al suo interno imprese, aventi sede nell'Unione Europea, coinvolte nella produzione e importazione di prodotti fertilizzanti, nonché soggetti rappresentanti di produttori e importatori di tali prodotti non aventi sede nell'UE. Le altre parti ricorrenti sono imprese del settore.

1.1.2 - Le ricorrenti lamentano un aggravio economico che sono chiamate a sopportare per effetto della normativa italiana con la quale è stata istituita la c.d. "Ecotassa" (art. 59 della legge n. 488/1999, successivamente rimodulato, da ultimo, dalla legge n. 23/2022).

Tale disciplina dispone un prelievo, pari al 2% del fatturato relativo alla vendita di taluni prodotti (tra cui i fertilizzanti da sintesi), destinato al finanziamento di un fondo pubblico volto a sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Secondo la norma, i prodotti rilevanti ai fini della base di calcolo del fatturato sono individuati in apposito elenco che viene approvato con decreto dell'Amministrazione.

1.1.3 - Con il D.M. 28 ottobre 2025 — oggetto di impugnazione — il Ministero ha adottato tale elenco dei concimi soggetti al versamento, rendendo effettivamente operativo il sistema anche nel nuovo assetto normativo introdotto dalla legge n. 23/2022 e legittimando le parti ricorrenti, che sono da oggi incise dal prelievo, a ricorrere alla giustizia amministrativa.

1.1.4 - Il prelievo e il successivo reimpiego nel Fondo sarebbe ingiustificato, in quanto riprodurrebbe le medesime criticità già rilevate dalla Commissione in ordine alla disciplina di cui alla legge italiana dell'art. 59 cit. nella formulazione allora risultante ex lege n.388/2000 (Invito a presentare osservazioni 2002/C 21/02) e costituirebbe una "nuova" forma di aiuto come tale soggetta all'obbligo di previa comunicazione, che nella specie lo Stato Italiano avrebbe omesso.

1.2 - Fatti rilevanti - il quadro normativo nazionale di riferimento.

1.2.1 - La c.d. "Ecotassa" è stata istituita con l'art. 59 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999 e si sostanziava nell'imposizione a carico dei "titolari di autorizzazione all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari [...] e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali" dell'obbligo di versamento di un contributo pari allo 0.5% del fatturato annuo (relativo ai prodotti indicati).

1.2.2 - I proventi del contributo sarebbero confluiti nel bilancio dello Stato e destinati ad alimentare l'apposito "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", tramite cui finanziare programmi nazionali e regionali intesi a varie finalità come il "potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale, la produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse" e così via.

1.2.3 - La disposizione veniva integralmente sostituita dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388 il cui art. 123 modificava presupposti, entità e base di prelievo del contributo "Ecotassa", prevista adesso nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente derivante dalla "vendita di prodotti fitosanitari (...) dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma"; veniva inoltre rideterminata la dotazione delle risorse a disposizione del Fondo, integrate da ulteriori disponibilità statali, e disposta una riformulazione delle azioni con esso finanziabili.

1.2.4 - La Commissione, nelle more dell'attuazione della norma, ravvisando un potenziale contrasto tra la disciplina ex art. 59 cit. e il divieto di aiuti di Stato sub art. 87 TCE (oggi art. 107 TFUE), avviava la procedura di analisi in contraddittorio con lo Stato italiano, come previsto dall'art. 88 TCE, così determinando l'applicazione del c.d. periodo di *stand still* (art. 88, part. 3, TCE; Invito a presentare osservazioni 2002/C 21/02).

1.2.5 - Nonostante lo *stand still*, il Ministero procedeva alla decretazione attuativa, emanando – per quanto qui rileva – il D.M. 3 gennaio 2002 contenente l'elencazione dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento dell'Ecotassa che alcuni



operatori interessati (produttori e importatori di fertilizzanti) impugnavano di fronte al Giudice amministrativo che, accogliendo il gravame per violazione del periodo di *stand still*, lo annullava (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 settembre 2008, n. 4692).

1.2.6 - Seguivano ulteriori interventi legislativi, dei quali l'ultimo con la l. n. 23 del 9 marzo 2022 che istituisce il "marchio biologico italiano" (art. 1, comma 1, lett. "c") volto a "caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana" (art. 6), negli obiettivi del "Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici" (art. 7) e del "Piano nazionale delle sementi biologiche" (art. 8); la legge attribuisce poi allo Stato il compito di promuovere «la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica» (art. 11).

1.2.7 - Per finanziare tali interventi, viene disposta la sostituzione dei precedenti "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" e "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità" con un nuovo "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", il tutto «in [afferмата] coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» (art. 1, commi 1 e 3, l. n. 23/2022).

1.2.8 - La dotazione del nuovo Fondo viene parametrata (senza più l'aggiunta di altre risorse pubbliche), «a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488» (comma 4), appunto l'Ecotassa.

1.2.9 - Alla modifica normativa l'Amministrazione ha poi dato seguito con la decretazione attuativa, in particolare: (i) il D.M. 22 dicembre 2022 "recante le modalità di funzionamento del 'Fondo per lo sviluppo della produzione biologica' nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo"; (ii) il D.M. 23 giugno 2023 contenente le "modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare"; (iii) il D.M. 29 dicembre 2023 e il successivo D.M. 11 settembre 2025, fissanti il "riparto del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica", rispettivamente per il triennio 2023-2025 e per il periodo successivo al 2026.

1.2.10 - Infine, il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2025 qui impugnato che, introducendo l'elencazione dei concimi soggetti al versamento del contributo del 2%, rende operativo il nuovo sistema Ecotassa-Fondo ex l. n. 23/2022 anche nei confronti dei produttori e importatori dei fertilizzanti da sintesi.

2 - Il ricorso introduttivo.

2.1 - Le parti ricorrenti, incise oggi dal prelievo che definiscono parafiscale, lamentano che tale disciplina e le relative misure comportano:

a) un nuovo aiuto di Stato riproduttivo delle medesime criticità già rilevate nell'Invito a presentare osservazioni 2002/C 21/02 in relazione alla precedente disciplina;

b) un nuovo aiuto di Stato adottato senza il previo avviso alla Commissione e non conforme alle regole di esclusione di cui ai Regolamenti (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) n. 702/2014 e Regolamento (UE) 2472/2022 sopravvenuto;

c) un'imposta discriminatoria vietata in base all'art. 110 TFUE;

d) in alternativa, ossia nel caso di piena compensazione, un dazio vietato ai sensi dell'art. 30 TFUE.

2.2 - Le parti ricorrenti lamentano altre ragioni di illegittimità del decreto impugnato per vizi interni alla sua formulazione che non sono rilevanti ai fini del presente rinvio pregiudiziale in quanto prospettate in via subordinata e, dunque, non sono qui riportate.

3 - Le eccezioni dell'Amministrazione resistente.

Secondo l'Avvocatura non sussisterebbero i presupposti di fondatezza del gravame.

3.1 - La procedura 2002/C 21/02 avviata dalla Commissione è rimasta priva di seguito poiché con l'art. 3, comma 1, della l. n. 38/2003 la versione dell'art. 59, comma 2, della l. n. 488/1999 introdotta con l'art. 123, comma 2, della l. n. 388/2000 è stata sostituita da quella d'interesse ai fini dell'odierno giudizio.

3.2 - La procedura 2002/C 21/02 avviata dalla Commissione non riguardava il comma 1 dell'art. 59 della l. n. 488/1999 (istituzione del contributo), poiché nessuna norma unionale osterebbe all'introduzione di consimile imposta, ma solo l'impiego dei relativi proventi che costituivano la dotazione del "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità".

3.3 - Lo Stato italiano poteva incorrere in violazione della normativa unionale (e prima comunitaria) concernente gli aiuti di Stato solo ed esclusivamente nell'attuare l'art. 59, comma 2, della l. n. 388/1999 e non certo nel dare attuazione al comma 1 di tale norma con il quale era stato demandato al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste di individuare l'elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento del contributo per la sicurezza alimentare; elenco che già veniva approvato con il Decreto Ministeriale 3 gennaio 2002.

3.4 - La Commissione sarebbe stata informata che era in via di approvazione un nuovo decreto al posto di quello del 22 febbraio 2007, come si evincerebbe dalle premesse del D. M. impugnato laddove si richiama "la nota del 3 settembre 2025, n. 0029214, dell'Unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di aggiornamento «Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai



sensi del comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488», di cui al presente decreto»; ciò escluderebbe qualsiasi rilievo alle doglianze delle ricorrenti, poichè se in sede unionale fossero sorti dubbi sulla disciplina di cui si discute, essi avrebbero comportato l'avvio delle specifiche procedure di controllo.

3. 5 - Non sussisterebbero in concreto i presupposti per configurare un aiuto di Stato, nè una misura discriminatoria o lesiva della concorrenza.

Le parti hanno scambiato memorie e repliche, poi, nella pubblica udienza del 17 giugno 2026, hanno rassegnato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

4.1 - Il procedimento giurisdizionale si concentra sull'accertamento della compatibilità del sistema c.d. "Ecotassa-Fondo" (costituito dal combinato disposto dell'art. 59 della legge n. 488/1999 e successivamente rimodulato, in particolare, dalla legge n. 388/2000 e, da ultimo, dalla legge n. 23/2022 e del DM 28 ottobre 2025 oggi impugnato quale disposizione attuativa) con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato fondata sugli artt. 107 e 108 TFUE.

4.2 - In particolare, la legittimità del decreto impugnato dipende dalla qualificazione giuridica del meccanismo normativo cui esso dà attuazione. Qualora tale sistema debba essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE o nuovo aiuto non notificato, ne discenderebbe l'illegittimità dell'intero impianto normativo e, in via derivata, del decreto ministeriale impugnato, quale atto di attuazione.

4.3 - Laddove dovesse essere escluso il rilevato contrasto, rimangono da esaminare le questioni subordinate di cui al secondo e terzo motivo di ricorso. La questione è pertanto rilevante ai fini della decisione, in quanto dall'esito della stessa dipende la definizione del giudizio in ordine al primo e principale argomento di gravame.

5. LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL DIRITTO NAZIONALE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE:

5.1. Queste le rilevanti disposizioni nazionali:

5.1.2 - Articolo 59, comma 1 e comma 1 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (comma 4) nel testo attualmente in vigore per effetto della legge 9 marzo 2022, n. 23 (norma rilevante ai fini della questione):

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma).

1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.

5.1.3 - Legge 9 marzo 2022, n. 23, art. 9:

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: (omissis)''

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo”.

Questo il testo del previgente art. 59, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in vigore al momento della procedura 2002/C 21/02, come risultante dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388):

“1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma

2. è istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2”.

5.2 - Questo è il testo dell'atto impugnato, ovvero il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2025 (elenco prodotti escluso) che si riporta nelle parti rilevanti:

(dalla premessa):

“..Vista la nota del 3 settembre 2025, n. 0029214, dell'Unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di aggiornamento «Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai sensi del comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488», di cui al presente decreto;

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2% in applicazione dell'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e conseguentemente abrogare il decreto 22 febbraio 2007. Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto di dover procedere in conformità;”

Articolo 1

1. In applicazione dell'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è definito l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo annuale del 2%, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Nel caso in cui il prodotto fertilizzante immesso sul mercato sia costituito da uno o più dei fertilizzanti di cui all'allegato 1 al presente decreto solo per una frazione, il contributo è versato in proporzione alla quantità di tali fertilizzanti presenti

nello stesso.

Articolo 3

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1, avviene secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 recante «Modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare»;

Articolo 4

1. Sono soggetti al versamento del contributo annuale del 2%, i fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, in applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

Articolo 5

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2007.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Allegato 1

Lista fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2% immessi sul mercato nazionale a norma del decreto legislativo n. 75/2010, del regolamento (UE) 2019/1009 e del regolamento (UE) 2019/515....(omissis)".

5.3 - Queste le rilevanti disposizioni unionali:

art. 30 TFUE: I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

art. 107 TFUE: 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

art. 108 TFUE: 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circo stanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il



Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

art. 109 TFUE: Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

Regolamento (UE) n. 1408/2013, art. 1 e 3:

ART. 1: "1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri (), ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento 2.

3. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applica il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità del medesimo regolamento 3."

ART. 3: "1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50 000 EUR nell'arco di tre anni.

3. L'importo cumulativo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre anni non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

5. Il massimale "de minimis" e il limite nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

6. Ai fini dei massimali degli aiuti "de minimis" e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

7. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

8. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento del massimale degli aiuti "de minimis" e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

9. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il pertinente massimale "de minimis" o i pertinenti limiti nazionali, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" legittimamente concessi prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

10. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 1, par. 4, lett. d); art. 4:

art. 1, par. 4, lett. "d": "Il presente Regolamento non si applica...d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione."

art. 4: "1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le

seguenti soglie: (omissis)”.

Regolamento (UE) 2472/2022, art. 1, par. 3, lett. d); art. 4:

art. 1, par. 3, lett. “d”: “Il presente regolamento non si applica.....d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.”.

art. 4 “1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie: (omissis)”.

5.4 - Questo il testo della motivazione dell'Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (2002/C 21/02), nei brani del testo rilevanti ai fini del presente giudizio (questione sull'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388):

“L'articolo dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo è imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati.”.

“Le misure di aiuto previste dall'articolo 123 saranno parzialmente finanziate tramite un prelievo parafiscale imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati”.

“E' prassi costante della Commissione, sulla base della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 47/69 (3), considerare gli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri come in linea di principio incompatibili con il mercato comune, in quanto il prelievo effettuato sui prodotti importati ha un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.”.

“Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, se i benefici risultanti dalla destinazione del ricavato di un contributo sotto forma di imposta parafiscale compensano integralmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale all'atto della sua immissione in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli articoli 23 e 25. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, l'imposta di cui trattasi è disciplinata dall'articolo 90 del trattato. In quest'ultimo caso l'imposta è incompatibile con l'articolo 90 del trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa in buona parte l'onere sopportato dal prodotto nazionale rispetto al prodotto importato”.

5.5 - Il Quadro giurisprudenziale.

Questa la massima della pronuncia di annullamento del precedente decreto 3 gennaio 2002 per violazione dello “Stand Still”: Consiglio di Stato, VI, 20 settembre 2008, n. 4692 “Lo Stato Italiano non può, prima della conclusione delle procedure di infrazione iniziata dalla Commissione Europea, dare attuazione al regime di aiuti previsto dall'art. 123 l. n. 388 del 2000 (che prevede un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei fertilizzanti di sintesi a carico dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio). Ne discende l'illegittimità del d.m. 3 gennaio 2002 che ha violato l'obbligo di “standstill” previsto dall'art. 88 par. 3 del trattato Ce.”.

6. I PRINCIPALI ARGOMENTI DELLE PARTI DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE (par. 17 Raccomandazioni della Corte di giustizia UE 2019/C 380/01).

6.1 - Secondo le ricorrenti, il primo profilo di illegittimità del D.M. 28 ottobre 2025 conseguirebbe dalla contrarietà rispetto all'art. 108, par. 3, TFUE dell'impianto normativo costituito dall'art. 59, comma 1, della l. n. 488/1999 e art. 9 della l. n. 23/2022, avendo portato ad attuazione un nuovo aiuto di Stato senza che questo sia stato sottoposto al vaglio della Commissione europea.

6.2 - Quanto alla qualificabilità del sistema “Ecotassa-Fondo” come “aiuto di Stato” o, meglio, come “nuovo aiuto”, necessariamente da sottoporre a procedura ex art. 108 TFUE, la misura manterrebbe la medesima struttura di quella originariamente disciplinata dall'art. 59 della l. n. 588/1999 - nel testo risultante dalla legge n. 388/2000 e soggetta a procedura davanti alla Commissione, la quale avrebbe riconosciuto la compatibilità con il diritto UE del finanziamento, tramite il Fondo, delle sole azioni di ricerca e sviluppo in sé e per sé considerate; (ii) non si sarebbe espressa sulle misure comportanti aiuti immediati e diretti agli imprenditori, essendo allora «in attesa di future disposizioni applicative» (come visto, poi intervenute con il D.M. 3 gennaio 2002, annullato dal giudice amministrativo in quanto violativo dello *stand still*); (iii) aveva ravvisato un potenziale contrasto dell'intero meccanismo “Ecotassa-Fondo” in quanto capace di dar luogo a un «aiut[o] finanziat[o] mediante oneri parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri [...] in linea di principio incompatibil[e] con il mercato comune » .

6.3 - Il meccanismo del Fondo come in esame darebbe luogo a un intervento imputabile al settore pubblico e concesso mediante risorse pubbliche, vietato perché capace di attribuire un vantaggio economico in maniera selettiva, ossia solo ad alcune imprese o ad alcuni settori produttivi, e tale da distorcere la concorrenza nel mercato europeo; sarebbero soddisfatti tutti i requisiti per accedere alla esposta definizione di aiuto di Stato (Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01); Corte di Giustizia UE, 16 maggio 2022, Francia c. Commissione (Stardust), causa C-482/99; Id., 24 gennaio 1978, Van Tiggele, causa C-82/77; Id., 2 marzo 2021, Commissione c. Italia (Tercas), causa C-425/19; Id., 8 settembre 2015, Ivo Taricco e altri, causa C-105/14).

6.4 – Invero, sussisterebbe l’origine statale dei fondi, trattandosi di sovvenzioni finanziate con prelievi parafiscali che, prima di essere ridistribuiti, sono assegnati alla disponibilità del Ministero -ptt. 57 ss. della Comunicazione (2016/C 262/01) - un vantaggio a determinate imprese concesso dallo Stato con determinazioni discrezionali e non automatiche di quest’ultimo, potendo il Fondo essere utilizzato per supportare lo sviluppo (solo) della produzione agricola con metodo biologico, i loro prodotti o la «conversione al metodo biologico di determinate imprese» – si veda l’art. 1 D.M. 22 dicembre 2022 per le possibili destinazioni del Fondo e i ptt. 66. ss. della Comunicazione sulla nozione di vantaggio; la selettività dell’aiuto, essendo il Fondo fuori ogni dubbio indirizzato a finanziare solo una categoria (quella biologica) di imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura – si veda sempre l’art. 1 D.M. 22 dicembre 2022 e i ptt. 117. ss. della Comunicazione sulla nozione di selettività; nonché, infine, l’incidenza sugli scambi, in quanto indubbiamente «in grado di migliorare la posizione concorrenziale [delle imprese biologiche beneficiarie] nei confronti di altre imprese concorrenti», consentendo loro di mantenere «una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe[ro] in assenza di aiuto» – così ptt. 185 ss. della Comunicazione.

6.5- Non rilevarebbe in contrario che l’originario art. 59 sia stato già sottoposto ad esame della Commissione, poiché non si sarebbe più in presenza di un “aiuto esistente”, ma di un “nuovo aiuto” da sottoporre al vaglio dell’Istituzione europea.

6.6 - Nella nozione di nuovo aiuto ricadono anche le «modifiche agli aiuti esistenti» (così l’art. 1, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) 2015/1589), ossia «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune» (così art. 4 regolamento (CE) n. 794/2004; in giurisprudenza, su come la modifica di un aiuto vada a costituire un nuovo aiuto da valutare ex art. 108 TFUE, ex pluribus, ASP di Catania, cit.).

6.7 - Sussisterebbe contrasto con i Regolamenti (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) n. 702/2014, Regolamento (UE) 2472/2022, sopravvenuto ed applicabile alla fattispecie.

6.7.1 - Sebbene il D.M. 22 dicembre 2022, nel definire le concrete modalità di spendita delle risorse del Fondo, rinvii al Regolamento (UE) n. 702/2014, ciò che denoterebbe in realtà la consapevolezza dell’Amministrazione che si sia in presenza di aiuti, sia pure dichiarati “esenti”, rilevano i ricorrenti che il meccanismo “Ecotassa-Fondo”, come disciplinato dagli articoli di legge attualmente in vigore e dai relativi decreti ministeriali attuativi, non soddisferebbe le condizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; né quelle delle fonti sopravvenute.

6.7.2 - L’attuale formulazione degli artt. 9 Legge n.23/2022 e 59 Legge n.488/1999, così come dei decreti attuativi, non garantirebbe il rispetto dei limiti quantitativi individuali e complessivi fissati dall’art. 3 del regolamento, posto che non è individuato:

- il limite massimo del finanziamento erogabile alla singola impresa (dunque sarebbero non precluse elargizioni di sovvenzioni individuali superiori ai «15.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari» (art. 3, par. 2);

- l’ammontare massimo delle risorse destinabili al Fondo e, tra queste, il volume di quelle indirizzabili alla sovvenzione delle imprese agricole, precludendo ogni verifica del rispetto dell’importo massimo complessivo degli aiuti “de minimis” che uno Stato può concedere, come definito per l’Italia dall’allegato al regolamento (così art. 3, par. 3, del regolamento);

- la condizione di rispetto del requisito “qualitativo” fissato dall’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 ossia che si tratti di “c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione”: come risulta dall’art. 9, comma 2, lett. m), Legge n. 23/2022 e, ancora meglio, dall’art. 1 del D.M. 22 dicembre 2022, le risorse del Fondo ben possono essere utilizzate per sovvenzionare lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, indirizzata all’ottenimento di prodotti «realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia» (art. 1, comma 1, del decreto, specialmente le lett. a), b) e m), in piena armonia con l’ulteriore linea di azione finanziabile con il Fondo, ossia la realizzazione di un marchio biologico italiano “istituzionale”, «per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana» (art. 6 L. n. 23/2022).

6.7.3 - Ne deriverebbe la possibilità di subordinare le sovvenzioni all’impiego di prodotti nazionali, dando luogo a un’ulteriore incompatibilità con il regolamento “de minimis”, soggetto a interpretazione restrittiva (cfr. Corte di Giustizia UE, 15 gennaio 2026, Ambito territoriale di caccia Ancona 2, causa C-615/24; in precedenza, Id., 28 ottobre 2020, INAIL, causa C-608/19).

6.8 - Analoga criticità viene sollevata quanto al mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 ed il più recente e ora in vigore regolamento (UE) 2022/2472: ai sensi dell’art. 1, par. 4, lett. d), Regolamento (UE) n. 702/2014 (analogo all’art. 1, par. 3, lett. d del successivo regolamento del 2022) l’esenzione dall’esame preventivo della Commissione non si applica «agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione». Tale circostanza è presente nella configurazione del meccanismo “Ecotassa-Fondo”.

6.9 - La mancata predeterminazione (sia nel testo di legge, sia nei decreti attuativi) dell’ammontare massimo complessivo del Fondo, così come del limite degli aiuti individuali non garantiscono il rispetto delle “soglie di notifica” oltre le quali, in ogni caso, l’esame preventivo della Commissione è dovuto (art. 4 di entrambi i regolamenti), precludendo anche il controllo della “trasparenza degli aiuti”, che invece richiede la possibilità di calcolare ex ante e con precisione l’equivalente sovvenzione lordo.

6.10 - Significativa sarebbe la stessa modalità di finanziamento del Fondo mediante Ecotassa, ossia mediante prelievo

parafiscale capace di aggravare ulteriormente l'effetto distorsivo del mercato.

7) IL PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO (par. 18 delle suddette Raccomandazioni).

7.1) Questo Giudice nazionale del rinvio ritiene che il meccanismo introdotto dal legislatore interno potrebbe in effetti essere qualificato come nuovo aiuto, suscettibile di incidere negativamente sulla concorrenza nel settore di riferimento, senza che sia stata dimostrata la sussistenza attuale delle condizioni di esenzione di cui ai regolamenti (UE) richiamati.

7.2) Ad avviso del Collegio, la nuova disciplina dell'Ecotassa, come risultante dal combinato disposto degli artt. 9 Legge n.23/2022 e 59 Legge n.488/1999 è innovativa rispetto al meccanismo governato dall'art. 123 della l. n. 388/2000 e al contempo mantiene le criticità strutturali oggetto delle perplessità che la Commissione aveva a suo tempo prospettato nella procedura di infrazione 824/A/00 (essendo destinati i proventi del prelievo al finanziamento selettivo di alcuni operatori in esito a decisioni discrezionali della P.A.), senza che sia chiaro se tali misure rientrino nei limiti delle previsioni di esenzione nell'agricoltura di cui ai Regolamenti (UE) applicabili e senza che (allo stato) risulti che le modalità di utilizzo del Fondo dipendano o siano influenzate dalla nazionalità o localizzazione geografica (italiana o estera) degli operatori del biologico o delle rispettive produzioni.

7.3) Nessuna delle obiezioni che ha sollevato l'Avvocatura si presta a risolvere il giudizio in senso di reiezione delle censure dedotte dalle ricorrenti impedendo la proposizione della questione ex art. 267 TFUE, che invece appare rilevante e necessaria ai fini del decidere.

a) Il primo e principale rilievo dell'Avvocatura, secondo cui la procedura di infrazione 824/A/00 era relativa solo al "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità", non anche alla disciplina dell'Ecotassa presta il fianco all'obiezione che il testo dell'invito a dedurre denota chiaramente che la Commissione ha considerato il meccanismo unitario di finanziamento ed erogazione delle misure; si tratta, in evidenza, di un istituto integrato e complesso, avente funzioni e vocazioni "redistributive" di risorse all'interno dello stesso mercato di riferimento nel chiaro e specifico scopo di orientarne lo sviluppo verso obiettivi politicamente rilevanti.

b) Non appare possibile, poi, considerare l'istituto di cui si discute come una mera modifica della disciplina già sottoposta al vaglio della Commissione nella procedura d'infrazione di cui all'invito del 2002: i caratteri costitutivi (plafond di riferimento della base di calcolo, importo del prelievo, destinazione ed impiego delle relative provviste) sono mutati rispetto a quello precedente, con esse risultando anche potenzialmente modificate le conseguenze sul mercato.

c) Laddove l'Avvocatura prospetta una mancata attivazione delle parti ricorrenti in presenza di precedenti iniziative normative, le relative argomentazioni prestano il fianco al rilievo che solo l'approvazione dell'elenco che individua i prodotti realizzati o importati dagli attuali ricorrenti ha reso esigibile il relativo prelievo, così che le condizioni dell'azione si sono attuate esclusivamente con l'intervenuta adozione del DM 28 ottobre 2025, ritualmente impugnato.

d) Gli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri dovrebbero considerarsi in linea di principio incompatibili con il mercato comune, per il loro effetto protezionistico riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia UE, 23 aprile 2002, Niels Nygård, causa C-234/99 e, in precedenza, Id., 2 agosto 1993, Celulose Beira Industrial SA, causa C-266/1 e Id. 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi SpA, causa C-74/76), che non viene meno nemmeno in caso di parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati poiché le misure finanziate sulla base del prelievo sono inevitabilmente determinate dalle specializzazioni, necessità e carenze che si registrano a livello nazionale, e i prodotti importati non possono beneficiare del regime di aiuti nella stessa misura di quelli nazionali.

e) Non risulta possibile, allo stato della disciplina anche attuativa dell'istituto normativo, riconoscere la sussistenza delle condizioni di esenzione di cui ai Regolamenti (UE) n. 1408/2013, art. 1 e 3; Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 1, par. 4, lett. d); art. 4; ed infine Regolamento (UE) 2472/2022, art. 1, par. 3, lett. d); art. 4; tutti già citati in precedenza.

f) Non sembra possa dunque escludersi la sussistenza dell'interesse eurounitario certo a che lo Stato membro notifichi un siffatto regime, compresa la modalità di finanziamento che ne è parte integrante, affinché la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari al fine di valutare la compatibilità di tale misura con il mercato comune.

7.4) Conclusivamente, deve quindi rilevarsi quanto segue.

A parere del Collegio sussistono i presupposti per dubitare che la disciplina italiana di riferimento costituita dall'art. 9 della l. n. 23/2022 ed art. 59 della l. n. 488/1999 nel disciplinare le modalità del prelievo e del fondo i cui proventi sono destinati a costituire la provvista, introduca una forma di aiuto di Stato lesiva della concorrenza, in assenza della previa informazione alla Commissione in quanto:

a) le misure di aiuto previste dall'articolo 9 della l. n. 23/2022 e dall'art. 59 della l. n. 488/1999 saranno finanziate tramite un prelievo parafiscale imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati, mentre le provvidenze a sostegno della produzione biologica sembrerebbero limitate alla sola produzione nazionale;

b) l'effetto anticoncorrenziale dei finanziamenti rivolti al solo settore della produzione biologica potrebbe essere ampliato dalla connessione con il meccanismo di prelievo para-fiscale;

c) pur essendo formalmente garantita parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati (tutti i fertilizzanti da sintesi, nazionali o non, sono soggetti al prelievo del 2%), l'aiuto può risultare più favorevole agli operatori nazionali, anche qualora non esista un rapporto di concorrenza fra i soggetti gravati dalla tassa e i beneficiari degli aiuti in questione, poiché le misure finanziate sulla base del prelievo sono inevitabilmente determinate dalle specializzazioni, necessità e

carenze che si registrano a livello nazionale ed i prodotti importati non possono beneficiare del regime di aiuti nella stessa misura di quelli nazionali (risultando quindi questi ultimi avvantaggiati rispetto a quelli di provenienza estera);

d) non può quindi escludersi che il prelievo para-fiscale integri una imposta discriminatoria vietata in base all'art. 110 TFUE o, in subordine, un dazio vietato ai sensi dell'art. 30 TFUE, che porta ulteriormente a qualificare come incompatibile con il diritto UE l'aiuto di Stato così finanziato;

e) dovrebbe ritenersi, allo stato degli atti, la necessità della previa notifica ex art. 108, par. 3, TFUE che espliciti le modalità di finanziamento para-fiscali dell'intervento in economia, se presenti, e non solo le modalità di impiego delle risorse pubbliche.

7.5) Nonostante la posizione appena espressa da parte di questo Giudice nazionale del rinvio appaia sostenuta da rilevanti ragioni che potrebbero condurre ad un esito di accoglimento, cionondimeno è opportuno chiedere il confronto con la Corte di Giustizia; invero, non è noto al giudizio l'esito dell'invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (2002/C 21/02), nonostante specifica istruttoria sul punto (come da ordinanza nr. 2057 dell'8 aprile 2026); ed inoltre sussiste, nel decreto impugnato, un principio di prova circa un avvenuto confronto tra le Autorità nazionali ed unionali in ordine alla disciplina di riferimento (cfr. il richiamo nota del 3 settembre 2025, n. 0029214, dell'Unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy contenuta nelle premesse del decreto impugnato); tutte circostanze che depongono nel senso di riscontrare la presenza dei presupposti di cui all'art. 267 TFUE e quindi la necessità di formulare i quesiti pregiudiziali di seguito indicati.

8. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI:

In considerazione di quanto sopra esposto, stante la rilevanza della questione di compatibilità della predetta normativa interna con le indicate disposizioni euro-unitarie, il Collegio chiede alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

“1. Se gli artt. 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che costituisce aiuto di Stato un meccanismo normativo nazionale, quale quello risultante dall'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico dei produttori e importatori di determinati beni e la destinazione delle relative risorse ad un fondo pubblico volto a finanziare interventi a favore di specifiche categorie di operatori economici coincidenti in tutto o in parte o diversi dai soggetti incisi.

2. Se un siffatto meccanismo debba essere qualificato come “nuovo aiuto”, qualora sia stato oggetto di modifiche normative sostanziali rispetto ad un regime precedentemente esistente.

3. Se gli artt. 107 e 108 TFUE ostino all'applicazione di un simile regime in assenza di previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.

4. Se un tale sistema possa ritenersi rientrante nei regimi di esenzione o de minimis, in assenza della predeterminazione di limiti quantitativi individuali e complessivi e in presenza di un finanziamento mediante prelievo para-fiscale.

5. Se un tale sistema possa o debba considerarsi come istitutivo di un dazio in contrasto con l'art. 30 del TFUE.”

9. In adesione alle “Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (punto 21) la Segreteria della Sezione curerà l'opportuna anonimizzazione delle parti private del presente giudizio sostituendo le loro designazioni con le sole iniziali; curerà altresì la trasmissione della presente ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea con la copia editabile della presente ordinanza e la copia informatica di tutti gli atti del fascicolo di causa (Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, punti 23 e 24).

10. In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale di cui sopra il presente giudizio viene sospeso, ai sensi dell'art. 79, comma 1, cod. proc. amm., riservando alla riassunzione ogni decisione, in rito, come nel merito e sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater):

- rinvia alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
- ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea copia conforme all'originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;
- dispone, nelle more della pronuncia pregiudiziale, la sospensione del presente giudizio;
- riserva alla sentenza definitiva ogni altra decisione, anche in ordine alle spese, del presente giudizio.
- manda alla Segreteria di procedere all'anonimizzazione delle generalità delle parti private del presente giudizio.

(Omissis)